



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE n. 31/D

Roma, 27 maggio 2003

Protocollo: 1192

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Alle Dogane

Agli Uffici delle Dogane di Arezzo, Biella,
Porto Empedocle, Reggio Emilia, Sassari,
Trapani e Vercelli

LORO SEDI

e, p.c.
All'Ufficio Comunicazione e
Relazioni esterne

All'Ufficio Audit Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Affari giuridici e contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Verifica e Controlli Tributi Doganali
e Accise e Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

Alla FEDERORAFI
Piazza M. Buonarroti, 32
20149

Al Centro promozionale del
Diamante
Via P. Lo mazzo, 19
20154

MILANO

Alla Federazione Nazionale
Commercianti in Diamanti, Perle,
Pietre Preziose e Lapidari
Viale della Repubblica, 3/D

All'Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzioni, 1
15048 Valenza (AL)

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Processo di Kimberly sulla certificazione del commercio internazionale di diamanti grezzi.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di evitare che le esportazioni illegali di diamanti grezzi da taluni Paesi africani (Sierra Leone, Angola e Liberia) vengano finalizzate per finanziare i locali conflitti, ha emanato una apposita risoluzione, nota con il nome di “Processo di Kimberly”.

In proposito la Comunità europea, recependo nella propria legislazione le disposizioni della sopra menzionata risoluzione, ha emanato il Regolamento (CE) n.2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U.C.E. L358 del 31.12.2002), emendato con i Regolamenti (CE) n.254/2003 del Consiglio e n.257/2003 della Commissione entrambi dell’11 febbraio 2003 (pubblicati sulla G.U.C.E. L36 del 12.02.2003), relativo all’attuazione di un sistema di certificazione, nell’ambito del predetto “Processo di Kimberly”, per l’emissione di appositi certificati e per il conseguente controllo dei traffici commerciali dei prodotti in questione.

Il citato Regolamento prevede che in ciascuno Stato membro della Comunità europea sia, o meno, designata un’Autorità, denominata *Autorità comunitaria*, con lo scopo di esercitare i compiti di rilascio dei certificati e di controllo dei medesimi nel caso si tratti rispettivamente, di esportazioni ovvero di importazioni.

Attualmente, come indicato nell’Allegato II del Regolamento (CE) n.254/2003, solo due Stati membri della Comunità (Belgio e Regno Unito) hanno designato una *Autorità comunitaria* preposta all’assolvimento dei compiti previsti per l’attuazione del “Processo di Kimberly”.

In Italia, come nei restanti Paesi della Comunità, atteso il limitato volume di scambi, non è stata, per il momento, designata alcuna *Autorità comunitaria* ai sensi del sopra citato Regolamento.

Pertanto, in caso di importazioni o esportazioni di diamanti grezzi (VV.DD. 7102 10, 7102 21 e 7102 31) dovrà essere adottata la seguente procedura:

Importazioni (artt. da 3 a 10 del regolamento CE n. 2368/02)

A fronte di specifiche dichiarazioni di importazione, le merci di cui trattasi dovranno essere assoggettate al regime di transito doganale esterno, ex artt. 91 e seguenti del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n.2913/92 del Consiglio del 12.10.1992), verso uno degli Uffici doganali comunitari, a scelta dell’operatore, situato in una delle località ove hanno sede le *Autorità comunitarie*

finora istituite ed indicate nel soprarichiamato Allegato II (attualmente Anversa per il Belgio e Londra per il Regno Unito).

Sarà, poi, cura dell'Ufficio doganale di destinazione sottoporre i diamanti grezzi alla preventiva verifica da parte dell'*Autorità comunitaria* la quale ha il compito di effettuare i controlli documentali ed analitici previsti dal processo di Kimberly e, nel caso non sorgano particolari dubbi, procedere allo sdoganamento della merce stessa ovvero dare seguito ad una nuova movimentazione sotto la medesima procedura di transito;

Esportazioni (artt. da 11 a 16 del regolamento CE n. 2368/02)

L'ipotesi riguarda il solo caso di riesportazione di merce non comunitaria che, dopo aver fatto oggetto di controllo presso una delle *Autorità comunitarie*, venga, poi, assoggettata alla procedura di transito esterno, acceso presso l'ufficio doganale dove è situata la predetta *Autorità comunitaria*, per essere riesportata da un altro Stato membro.

* * *

Si evidenzia come la merce di che trattasi, in caso sia di importazione che di riesportazione, debba essere scortata da un certificato rilasciato, rispettivamente, dalle omologhe Autorità dei Paesi terzi preposte al rilascio ed ai controlli previsti dal "Processo di Kimberly" e dall'*Autorità comunitaria*.

Il documento di transito, a scorta del quale la merce di specie sarà movimentata, dovrà, inoltre, indicare nella casella 44 che le merci cui si riferisce sono scortate dal certificato rilasciato nell'ambito del "Processo di Kimberly".

Si fa riserva di comunicare eventuali altre designazioni di *Autorità comunitaria* che dovessero pervenire da parte dei restanti Stati membri che non l'avessero ancora designata.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio

**REGOLAMENTO (CE) N. 257/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il presidente del processo di Kimberley e i partecipanti hanno fornito alla Commissione informazioni pertinenti sui partecipanti e sulle autorità competenti incaricate del rilascio e della convalida dei loro certificati.
- (2) Il Regno Unito e il Belgio hanno designato autorità comunitarie e ne hanno informato la Commissione, la quale ha concluso che erano state presentate prove sufficienti per dimostrare che dette autorità comunitarie possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti di cui ai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002. Gli Stati membri suddetti hanno inoltre comunicato alla Commissione gli uffici dove possono essere espletate le formalità previste dal regolamento e la loro ubicazione.
- (3) Per migliorare la sicurezza e la funzionalità del certificato comunitario, occorre modificare alcune caratteristiche tecniche di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002.
- (4) Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

2) Il testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto all'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 è modificato come segue:

a) Nella sezione «Materiale»:

i) il secondo trattino è sostituito da:

«— Filigrana con fibre invisibili (giallo/rosso) alla luce UV;»

ii) il terzo trattino è sostituito da:

«— Sensibile ai solventi;»

iii) il quarto trattino è sostituito da:

«— Carta 95 g/m²;».

b) Nella sezione «Stampa»:

i) al primo trattino, la dicitura «Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi) (definizione del colore: blu-rosa Pantone)» è sostituita da: «—Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi);»

ii) all'ottavo trattino, la dicitura «Elemento "MELT" con l'acronimo KPCS è sostituita da: «Microstampatura con l'acronimo KPCS;».

c) Nella sezione «Numerazione», al quarto e al quinto trattino «6 cifre» diventa «8 cifre».

d) Nella sezione «Presentazione e finitura» — Elementi obbligatori, la prima riga è sostituita da: «Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4, a 100 mm dal bordo destro.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è modificato come segue:

- 1) Il testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A partire da tale data, il presente regolamento si applica per un periodo rinnovabile di 3 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

ALLEGATO I

Il testo seguente è aggiunto sotto il titolo dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002:

«ANGOLA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA

- Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
- Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

BIELORUSSIA (Data di partecipazione da confermare)

Director, Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

BURKINA FASO

CANADA

— Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada

— Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

— Inchieste generali:

Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Representative and Liaison Officer
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2eme etage
BP 1613 Bangui
Repubblica centrafricana

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione europea
ER/A/2
170, Rue de la Loi
B-1040 Bruxelles

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasha
Repubblica democratica del Congo

COREA, Repubblica di

- UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seul
Corea
- Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corea

COSTA D'AVORIO

EMIRATI ARABI UNITI

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
1812 goda ul., 14
121170 Moscow
Russia

FILIPPINE

GABON

Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon
B.P.576 or 874, Libreville
Gabon

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
P.O. Box M108
Accra, Ghana

GIAPPONE

United Nations Policy Division
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Giappone

GUINEA

GUYANA

Geology and Mines Commission
Georgetown
Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400004
India

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israele

LAOS

Department of Customs
Ministry of Finance

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

LIBANO

MALTA (data di partecipazione da confermare)

MAURIZIO

Senior Commercial Office
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Maurizio

MESSICO

NAMIBIA

Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine Of the People's Republic of China (AQSIQ)

SIERRA LEONE

— Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

— Government Gold and Diamond Office
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SRI LANKA

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State
2201 C St.N.W.
Washington D.C.
USA

SUDAFRICA

South African Diamond Board
240 Commissioner Street.
Johannesburg
Sudfrica

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
CH-3003 Berna

SWAZILAND

Geological Surveys and Mines Department
Box 9, Mbabane
Swaziland

TANZANIA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

THAILANDIA

TOGO (data di partecipazione da confermare)

VIETNAM

UCRAINA

ZIMBABWE

International Department
Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucraina

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709 Causeway
Harare»

ALLEGATO II

Il testo seguente è aggiunto sotto il titolo dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002:

- «1. the Government Diamond Office (GDO) within the United Nations Department of the Foreign and Commonwealth Office,
King Charles Street,
London SW 1 A 2AH
United Kingdom
Tel. (44-20) 70 08 69 02
Fax (44-20) 70 08 39 05
e-mail: clive.wright@fco.gov.uk
2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence
Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
tel. (32-3) 206 94 70
fax (32-3) 206 94 90
e-mail: Diamond@mineco.fgov.be

In Belgio, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office,
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen»
